



STATUTO DELLA FONDAZIONE

ART. 1 – Denominazione

1. A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive integrazioni e modifiche (Codice del Terzo Settore, in appresso il Codice), l'Ente assume la denominazione di

"FONDAZIONE CASA DI SOGGIORNO PER ANZIANI – ETS"

ART. 2 – Natura giuridica

La Fondazione ha personalità giuridica di carattere privato, senza scopo di lucro.

La Fondazione è dotata di autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica e persegue i suoi scopi con criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

ART. 3 - Sede e Durata

1. La Fondazione ha sede legale nel Comune di Bedizzole (BS).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata agli Enti gestori di Pubblici Registri presso i quali l'Organizzazione è iscritta.

2. La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.

ART. 4 – Origine.

La Casa di Soggiorno per Anziani, originariamente nominata Ospizio Cronici, trae la sua origine dal testamento del fu Fantoni prete Bortolo q.m. Lorenzo, in data 08 marzo 1825 che nominò suoi eredi universali “i poveri infermi cronici di Bedizzole”; e dalle disposizioni testamentarie di Freddi prete Antonio in data 07 marzo 1834, dalle disposizioni testamentarie di Fantoni Giovanni Battista fu Carlo in data 2 luglio 1835, dalle disposizioni testamentarie di Maffia Pietro fu Giacomo in data 26 luglio 1837, dalle donazioni di Barba prete Pietro fu Bortolo in data 21 gennaio 1846 atti Della Vedova, dalle donazioni del Comune in data 20 giugno 1838, dalle disposizioni testamentarie di Landi Emilio fu Paolo, in data 21 luglio 1862, tutti di Bedizzole, e del legato di Loco Domenico fu Angelo di Calcinato, disposto con testamento in 15 maggio 1880.

L'Ospizio Cronici aveva per scopo quello di “mantenere nel ricovero i soli infermi cronici del Comune e gli estranei che, trovandosi di passaggio temporaneamente, vi si ammalassero o accadesse loro un qualche infortunio”.

L'Ospizio divenne il centro di tutte le attività assistenziali del paese; significativi miglioramenti furono introdotti dal medico Emanuele Anselmi, valente igienista, che istituì uno stabilimento di bagni e locanda sanitaria.

Nel 1968, divenuta ormai inadeguata la vecchia sede, maturò l'idea di realizzare una nuova Casa di Riposo e, grazie al contributo di tutta la popolazione, l'opera venne portata a termine in soli due anni.

Lo scopo statutario dell'Ente è quello di “ospitare”, in caso d'accertata impossibilità di ricorso ad altre forme di assistenza, persone in condizioni di non autosufficienza. Ciò al fine di fornire agli ospiti, oltre alle normali prestazioni di tipo alberghiero, servizi specifici di carattere assistenziale, prestazioni di tipo culturale e ricreativo nonché sanitario e riabilitative. Possono essere ospitate persone in condizioni di totale o parziale autosufficienza, per libera scelta degli interessati e, in via subordinata, alla verifica di eventuali soluzioni promosse dall'Amministrazione Comunale tese alla valorizzazione del ruolo dell'Anziano all'interno del proprio tessuto sociale”.

L'Ente è stato eretto in Ente Morale con R.D. del 17 gennaio 1886 a firma “Umberto I Re d'Italia” con la denominazione di “Ospizio Cronici” ed amministrato dalla Congregazione di Carità di Bedizzole. L'attuale denominazione “Casa di Soggiorno per Anziani” è stata introdotta con l'approvazione dello Statuto adottata con

deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 79 del 23 giugno 1989 ed approvata dalla Regione Lombardia in data 07 maggio 1991 con Decreto n. 6234.

La veste giuridica di Fondazione è stata assunta in seguito alla trasformazione da istituzione pubblica di assistenza e beneficenza (IPAB), con deliberazione della Giunta regionale n. VII/16893 del 26 marzo 2004, in adempimento delle previsioni del D.Lgs. n.207/2001 e della Legge regionale n.1/2003.

ART. 5 – Scopi e finalità

1. La Fondazione è apartitica ed a controllo democratico.
2. La Fondazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in particolare nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria.
3. La Fondazione ha, altresì, lo scopo di provvedere all'assistenza, alla tutela ed al recupero di persone anziane di qualunque condizione e sesso, versanti in condizioni di autosufficienza e/o non autosufficienza (di natura sociale, fisica, psichica o sensoriale).
4. La Fondazione indirizza prioritariamente i propri interventi verso gli anziani e/o utenti residenti nel Comune di Bedizzole.
5. I principi ed i valori che ispirano i programmi, l'organizzazione e l'attività complessiva della Fondazione fanno riferimento all'uguaglianza e all'imparzialità nell'erogazione dei servizi, alla continuità e regolarità dell'organizzazione delle prestazioni senza distinzione di nazionalità, cultura, razza, religione, sesso, censo, condizione sociale e politica.

ART.6 - Attività

1. La Fondazione provvede al perseguimento delle proprie finalità indicate all'art.5 del presente Statuto mediante l'istituzione, l'organizzazione e la gestione delle attività, di cui all'art. 5 lettere a), b), c), d), h) e q) del Codice del Terzo Settore, aventi ad oggetto:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della Legge 8.11.2000 n. 328 (e successive modificazioni) e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5.2.1992 n. 904, e alla Legge 22.6.2016 n. 112 e successivi modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14.2.2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.

Nell'ambito delle attività della Fondazione sono comprese:

- l'allestimento e la gestione di Residenze Sanitarie Assistenziali, di alloggi e/o comunità protette e, in genere, di ogni altra struttura o servizio utile per rispondere ai bisogni delle persone anziane autosufficienti e/o parzialmente e/o totalmente non autosufficienti;
- l'organizzazione e l'erogazione di servizi residenziali, semiresidenziali, ambulatoriali, domiciliari, di carattere sociale, socio-sanitario e sanitario;
- la promozione culturale, l'addestramento, la formazione e l'aggiornamento di soggetti che, a titolo professionale o volontario, operano nei settori di attività di

interesse della Fondazione;

- la promozione o la partecipazione in attività di ricerca sui temi di particolare interesse nei settori in cui opera la Fondazione, anche attraverso l'attuazione di iniziative sperimentali.

2. Per la realizzazione degli scopi istituzionali la Fondazione può stipulare ogni tipologia di contratto e/o negozio giuridico, anche di finanziamento delle operazioni deliberate dall'Organo di amministrazione.

In particolare la Fondazione può stipulare convenzioni o contratti di locazione, comodato, concessione per la gestione di strutture che svolgono i servizi specificati alle lettere a), b), c), d), h) e q) del presente articolo, nonché può cooperare con Enti pubblici e privati, sottoscrivere convenzioni che ne regolamentino i rapporti, partecipare alla costituzione di soggetti, sia pubblici che privati, aventi analoghi scopi e partecipare alla gestione delle conseguenti attività.

3. La Fondazione può promuovere mediante convegni, conferenze, corsi di formazione, pubblicazioni, la crescita della cultura di solidarietà verso i più deboli e bisognosi. Può altresì promuovere, organizzare e gestire servizi di carattere innovativo o sperimentale, legati al divenire delle condizioni sociali del territorio.

4. È fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione delle attività direttamente connesse.

ART. 7 - Attività diverse

La Fondazione può svolgere attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, determinate di volta in volta dall'organo amministrativo, secondo criteri e limiti definiti con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3 della Legge 23 agosto 1988 n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'art. 97 del Codice, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nell'attività di interesse generale.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione al bilancio o nella relazione di missione, ai sensi dell'art. 13 comma 6 del Codice del Terzo Settore.

Art. 8 – Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito da beni mobili ed immobili ad essa appartenenti, quali indicati negli inventari (a cui si fa rinvio) approvati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.138 del 20 ottobre 2003 e n. 139 del 20 ottobre 2003, in occasione della procedura di depubblicizzazione espletata in adempimento delle previsioni contenute nel D.Lgs. n.207/2001 e nella Legge regionale n.1/2003.

Il patrimonio può essere incrementato con:

- acquisti, lasciti, donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti alla Fondazione a titolo di incremento patrimoniale;
- rendite o proventi derivanti, rispettivamente, dal patrimonio e dalle attività principali, accessorie e strumentali della Fondazione medesima;
- contributi con destinazione vincolata all'incremento del patrimonio.

L'amministrazione e la gestione del patrimonio è finalizzata al perseguimento degli scopi della Fondazione ed al mantenimento delle garanzie patrimoniali per lo svolgimento delle attività previste dallo Statuto.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare eventuali utili o avanzi di gestione per l'esecuzione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche in modo indiretto (secondo la

definizione di cui all'art. 8 del Codice del Terzo Settore), di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, nonché in osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 7 del Codice del Terzo Settore.

Per le obbligazioni della Fondazione, riconosciuta come persona giuridica, risponde soltanto la Fondazione medesima con il suo patrimonio.

Art. 9 – Mezzi finanziari dell’Ente

L’Ente provvede al raggiungimento dei propri fini istituzionali:

- a) con i redditi derivanti dal proprio patrimonio;
- b) con rette, tariffe o contributi dovuti da privati o da enti pubblici per l’esercizio delle proprie attività e servizi istituzionali;
- c) con proventi, donazioni, oblazioni o atti di liberalità, con contributi pubblici e privati e con ogni altro contributo, erogazione ed entrata comunque pervenuti alla Fondazione e non destinati ad aumentare il patrimonio;
- d) con le somme derivanti da alienazioni di beni patrimoniali;
- e) con i proventi derivanti dall’eventuale svolgimento di attività connesse o diverse da quelle istituzionali.

ART. 10 - Esercizio Finanziario – Bilanci.

1. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. La Fondazione deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, conformemente a quanto disposto dall'art. 13 del Codice del Terzo Settore.
3. La Fondazione deve predisporre il bilancio sociale redatto in conformità alla disciplina di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore e deve depositare il medesimo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, provvedendo anche alla pubblicazione del citato documento nel proprio sito internet.
4. Il Consiglio deve inoltre approvare entro il 31 dicembre di ogni anno il budget previsionale di gestione relativo all’anno successivo.
5. Oltre alle scritture prescritte dagli artt. 13 e 14 del Codice del Terzo Settore la Fondazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, dell'Organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

ART. 11 – Albo dei Benefattori e dei Sostenitori.

1. Al fine di favorire il radicamento della Fondazione nella realtà bedizzelese e la partecipazione della Comunità alle sue scelte ed attività, nonché per attribuire visibilità ai soggetti che concorrono al funzionamento della Fondazione, viene istituito l’Albo dei Benefattori e dei Sostenitori.

A tale Albo possono essere iscritte le persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche o private e gli enti che:

- sono in possesso dei requisiti di onorabilità ed indipendenza stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
- condividono le finalità della Fondazione;
- contribuiscono alla vita della Fondazione ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro (annuali o pluriennali) con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione oppure con attività, anche professionali, di particolare rilievo o, ancora, con

l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

I Benefattori / Sostenitori possono destinare il proprio contributo alla realizzazione di specifici progetti rientranti nelle finalità della Fondazione.

I Benefattori / Sostenitori devono rispettare le norme del presente Statuto e le prescrizioni di eventuali regolamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione.

I Benefattori / Sostenitori non possono rivendicare alcun diritto sul patrimonio della Fondazione.

Al Consiglio di Amministrazione compete, a maggioranza semplice e con giudizio insindacabile, l'accettazione (o il rigetto) di proposte di iscrizione di soggetti nell'apposito Albo, nonché la tenuta e l'aggiornamento di tale Albo.

Al Consiglio di Amministrazione compete, altresì, la verifica della permanenza in capo ai Benefattore/Sostenitore dei requisiti di iscrizione all'Albo e l'eventuale cancellazione dal relativo registro, mediante giudizio insindacabile e con maggioranza semplice.

2. I Benefattori/Sostenitori non hanno diritti di rappresentanza e svolgono solamente funzioni consultive, su richiesta del Consiglio di Amministrazione. Inoltre designano due rappresentanti della Consulta degli Esperti per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione come previsto dall'articolo 13.

ART.12 – ORGANI della Fondazione.

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente
- il Consiglio di Amministrazione
- l'Organo di Controllo
- il Revisore Legale dei Conti, quando la sua nomina sia imposta dalla normativa sul terzo settore.

ART. 13- Presidente

1. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, assume la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale.

2. Il Presidente è garante della realizzazione del programma di attività della Fondazione e, a tal fine, esercita tutti i poteri che il Consiglio di Amministrazione gli delega per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione.

3. In caso di temporanea assenza o impedimento del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente, nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Qualora risultino contemporaneamente assenti od impossibilitati ad esercitare la carica sia il Presidente che il Vice presidente, le loro funzioni sono assunte dal consigliere più anziano per data di nomina o, in caso di contemporaneità di nomina, dal consigliere più anziano per età.

4. Il Presidente dura in carica 5 (cinque) anni, salvo dimissioni o decadenza, e può essere rieletto.

ART. 14 - Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) membri, compreso il Presidente.

2. I consiglieri durano in carica 5 (cinque) anni (salvo dimissioni o decadenza) e possono essere rieletti.

La carica decorre dalla data della prima adunanza del nuovo Consiglio di Amministrazione.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.

3. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati, senza alcun

vincolo di rappresentanza, come segue:

- 2 (due) membri vengono nominati dal Sindaco *pro tempore* del Comune di Bedizzole; tale nomina, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del d.lgs. 117/17 si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura quindi mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte della Pubblica Amministrazione;

- 3 (tre) membri vengono nominati da una Consulta degli Esperti composta da n.5 (cinque) membri, così identificati:

- * dal Presidente *pro tempore*/uscente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione;

- * dalla persona diversa da quella di cui al punto precedente che, per ultima in ordine di tempo, ha ricoperto la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione;

- * dalla persona diversa da quella che ricopre la carica di Sindaco del Comune di Bedizzole che, per ultima in ordine di tempo, ha ricoperto la carica di Sindaco e non svolge più incarichi istituzionali presso il Comune ovvero, in caso di sua assenza, da colui che l'ha preceduto nella carica di Sindaco;

- * da 2 componenti nominati dai sostenitori/benefattori iscritti all'omonimo albo.

In caso di assenza di sostenitori/benefattori ovvero in caso di inerzia degli stessi ai fini della suddetta designazione, la Consulta degli Esperti si considera validamente costituita con la partecipazione dei tre componenti quali sopra indicati.

La Consulta degli Esperti nomina i tre membri del Consiglio di Amministrazione con voto a maggioranza qualificata (pari a 4/5 - quattro quinti) e, nell'ipotesi in cui fosse composta solo da tre membri, con voto a maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi).

4. Gli amministratori, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia delle loro nomine, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ognuno di loro il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di loro è attribuita la rappresentanza dell'Ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente. La cessazione degli amministratori dall'ufficio per qualsiasi causa deve essere iscritta entro 30 (trenta) giorni nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

5. Il Consiglio scaduto per decorrenza dei termini del mandato rimane in carica per i soli affari di ordinaria amministrazione, nonché per gli atti urgenti ed indifferibili (con specifica indicazione dei motivi di urgenza ed indifferibilità) sino alla nomina del nuovo Consiglio. Gli atti compiuti in violazione della suddetta disposizione possono essere annullati su domanda della Fondazione, se tale violazione era conosciuta o riconoscibile dal terzo.

6. Con congruo anticipo e, comunque, almeno 90 (novanta) giorni prima della data di scadenza del termine di durata del mandato devono essere attivate le procedure per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione. A tale fine il Presidente, entro il termine di cui sopra, comunica ai soggetti titolari del diritto di nomina previsti dal punto 3 del presente articolo, la scadenza per compimento del mandato richiedendo, nel contempo, di attivare le sopra citate procedure previste per il rinnovo del Consiglio.

7. Qualora venga meno la maggioranza dei Consiglieri (per dimissioni, decadenza o per altra causa), l'intero Consiglio si intenderà decaduto. In tale caso il Presidente, entro 5 giorni, inoltra la richiesta di rinomina del nuovo Consiglio di Amministrazione ai soggetti indicati al punto 3 del presente articolo.

8. L'Amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione. La rinuncia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del Consiglio di Amministrazione o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del Consiglio si è ricostituita in seguito alla nomina dei nuovi amministratori.

9. Tutte le cariche sociali non sono retribuite.

Per i componenti del Consiglio di Amministrazione (ivi compreso il Presidente), può essere disposto un rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate in relazione a specifici incarichi espletati a seguito di apposito incarico dello stesso Consiglio.

ART. 15 – Requisiti degli Amministratori - Ineleggibilità - Incompatibilità – conflitto di interessi.

1. La Fondazione assicura la presenza nel proprio Organo amministrativo del genere meno rappresentato.

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere individuati con l'esclusiva finalità di favorire il buon funzionamento della Fondazione, il perseguimento degli scopi statutari, la rappresentatività degli interessi connessi ai settori d'intervento della Fondazione, tra persone che abbiano esperienza nei settori sociale, socio-sanitario, sanitario, amministrativo-contabile o giuridico oppure che abbiano ricoperto per almeno due anni una carica di amministratore in un ente pubblico o privato.

3. Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, ai sensi dell'art. 2382 del codice civile.

Sono ineleggibili per difetto dei requisiti di onorabilità:

- coloro che sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per reato non colposo;

- coloro che sono stati condannati al risarcimento danni alla Fondazione per dolo o colpa grave;

- coloro che si trovano in conflitto d'interessi concreto, attuale e personale con particolare riferimento a situazioni di contenzioso pendente;

- coloro che sono stati dichiarati decaduti e non sia ancora decorso un quinquennio dalla data di dichiarazione.

4. Sono incompatibili con la carica di componente del Consiglio di Amministrazione il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri ed i dipendenti del Comune di Bedizzole, nonché i dipendenti della Fondazione stessa ed i parenti di questi ultimi fino al terzo grado.

In caso di incompatibilità, la mancata rimozione della causa entro trenta giorni dal suo verificarsi determina la decadenza.

5. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica la disciplina di cui all'art. 2475 ter del codice civile.

In tutti i casi in cui un amministratore si trova in posizione di conflitto di interessi è tenuto a comunicare il conflitto agli componenti dell'organo ed ad astenersi dalla discussione e dall'esprimere il proprio voto sulla materia nella quale si trova in conflitto.

6. La responsabilità degli amministratori è disciplinata dall'art. 28 del Codice del Terzo Settore.

ART. 16 – Competenze del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare, a titolo esemplificativo, provvede a:

- a) nominare al suo interno il Presidente e il Vice Presidente nella prima adunanza del Consiglio medesimo;
- b) stabilire le linee di indirizzo generali della Fondazione ed attuare i relativi programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui al presente Statuto e compatibilmente con le disponibilità finanziarie definite dallo stesso Consiglio;
- c) approvare le linee guida per la definizione degli standard prestazionali funzionali all'accreditamento per l'erogazione dei servizi;
- d) deliberare regolamenti per l'organizzazione e la gestione della Fondazione e le loro modifiche nonché gli atti interpretativi ed applicativi;
- e) approvare il bilancio di esercizio, il bilancio sociale, nonché il budget previsionale annuale;
- f) deliberare in materia di accettazione di eredità, legati e donazioni nonché in relazione all'acquisto e all'alienazione di beni mobili ed immobili;
- g) deliberare in ordine alla decadenza di un membro del Consiglio di Amministrazione;
- h) deliberare in ordine alle proposte di iscrizione dei Benefattori/Sostenitori nell'Albo e alla verifica della permanenza dei relativi requisiti;
- i) nominare un Direttore Generale, determinandone le mansioni, la durata dell'incarico e il compenso;
- l) deliberare in merito alle modificazioni dello Statuto, allo scioglimento della Fondazione per le cause espressamente previste dall'art. 27 del codice civile e alla devoluzione del patrimonio secondo le disposizioni statutarie, salva diversa destinazione imposta dalla legge;
- m) assumere ogni altro provvedimento necessario o utile al buon funzionamento della Fondazione;
- n) svolgere ogni compito ad esso affidato dal presente statuto o dalle norme richiamate nell'art. 23.

2. Le limitazioni del potere di rappresentanza degli amministratori non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 17 - Convocazione e Quorum del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio si riunisce, presso la sede sociale o altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno due consiglieri, o dal Presidente dell'Organo di Controllo (e/o dall'Organo di Controllo monocratico).

- 1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente in forma scritta, anche a mezzo PEC, almeno cinque giorni prima della data stabilita per la seduta. In casi di urgenza il Consiglio può essere convocato con preavviso di due giorni.
- 2. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo, la data e l'ora di convocazione.
- 3. Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri, e delibera a maggioranza assoluta del presenti.
- 4. In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.
- 5. Le deliberazioni inerenti le modifiche allo Statuto devono essere adottate con il voto favorevole di almeno 4 (quattro) componenti.
- 6. Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Direttore Generale che assume le funzioni di Segretario, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni. In

assenza del Direttore Generale il segretario della riunione viene nominato di volta in volta dai presenti e può essere anche persona estranea al Consiglio. Tale nomina non è necessaria quando il verbale del Consiglio è redatto da un notaio.

7. Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi in assenza di convocazione purché presenti tutti i componenti il Consiglio di amministrazione e la maggioranza dei membri dell' Organo di Controllo.

8. In fase di insediamento del nuovo Consiglio, il Presidente uscente convoca il Consiglio di Amministrazione entro 15 (quindici) giorni dalla data di naturale scadenza del Consiglio da lui presieduto o, in caso di mancata nomina dei nuovi consiglieri, dalla data di effettiva nomina.

ART. 18 - Organo di Controllo.

1. L'Organo di Controllo, nominato dal Consiglio di Amministrazione, può essere a composizione collegiale o monocratica. Resta in carica tre anni, salvo ipotesi di cessazione o risoluzione anticipata dell'incarico.

2. Uno dei componenti dell'Organo di Controllo in composizione collegiale, ovvero l'unico Componente qualora l'organo abbia composizione monocratica, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile.

3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del medesimo Codice del Terzo Settore.

5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 19 – Revisore legale dei conti.

1. Il Consiglio di Amministrazione affida la revisione legale dei conti ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro qualora l'Organo di controllo non svolga le funzioni di revisore legale dei conti. In particolare il Revisore (o la Società di Revisione) verifica nel corso dell'esercizio sociale la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione nonché degli impegni assunti e della relativa copertura finanziaria.

2. Il Revisore verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se è conforme alle norme che lo disciplinano. Esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio.

3. Il Revisore (o la Società di Revisione) è nominato per 3 (tre) anni, salvo ipotesi di cessazione o risoluzione anticipata dell'incarico.

Il Revisore dei Conti può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Deve obbligatoriamente partecipare alla seduta di approvazione del Bilancio Consuntivo.

ART. 20 - Direttore Generale.

1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne stabilisce le competenze. L'incarico ha durata corrispondente a quella del Consiglio di Amministrazione, ed è rinnovabile.

2. L'incarico di Direttore Generale può essere conferito a soggetto scelto tra il personale dell'Ente in possesso di diploma di Laurea in discipline economiche e/o giuridiche e di requisiti di adeguata professionalità, competenze gestionali multidisciplinari e di management nei settori di interesse della Fondazione.

In caso di mancanza di personale interno idoneo, l'incarico di Direttore può essere conferito anche al di fuori della dotazione organica della Fondazione, con contratto di diritto privato a soggetti in possesso dei requisiti sopra riportati.

3. Il Direttore Generale, preposto alla direzione complessiva della Fondazione, è il responsabile operativo della stessa Fondazione.

4. In particolare il Direttore Generale:

- provvede alla gestione organizzativa, finanziaria, amministrativa e tecnica della Fondazione, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale;
- predispone il budget previsionale di gestione, il bilancio consuntivo e sociale da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per ogni valutazione e per la relativa l'approvazione;
- attua le decisioni del Consiglio di Amministrazione, esercita il potere di firma sulla corrispondenza e sugli atti in conformità alla delega conferitagli dal Consiglio medesimo.

5. Il Direttore Generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con funzioni di segretario.

6. L'incarico di Direttore Generale può essere revocato, con un preavviso di 30 (trenta) giorni, dal Consiglio di Amministrazione con atto motivato in ragione della valutazione negativa dell'operato e/o in conseguenza del venir meno del rapporto fiduciario.

ART. 21 - Estinzione della Fondazione.

1. La Fondazione si estingue per le cause previste dell'articolo 27 del Codice Civile.

2. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare lo scioglimento della Fondazione con il voto favorevole all'unanimità dei componenti.

3. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo Settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

4. Il suddetto parere è reso entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli.

ART. 22 – Rinvio.

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile, nonché le disposizioni del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 s.m.i. nonché relativi decreti attuativi, e della normativa nazionale e regionale in materia.

Concesio, 18 febbraio 2026

F.to Gianbattista Guerrini

F.to Massimo Casarini
F.to Romana Pasqualini
F.to Mirco Bottarelli
F.to Borno Luigi
F.to Antonella Rebuffoni, Notaio

Certifico io sottoscritta Antonella Rebuffoni, Notaio in Lumezzane, iscritto al Collegio Notarile di Brescia, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia su supporto informatico è conforme al documento originale su supporto analogico allegato all'atto n. 64707/35946 di mio rep. conservato nei miei rogiti e firmato a norma di legge, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

(File firmato digitalmente dal Notaio Antonella Rebuffoni)